

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1278

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2007

Disposizioni per l'utilizzo di parte dei premi derivanti da giochi a pronostici o lotterie per la bonifica di siti contaminati e per la ricerca e la sperimentazione scientifica

ONOREVOLI SENATORI. – Ennio Flaiano, nel *Diario notturno*, affermava che gli italiani sono un popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati (...) e, aggiungiamo noi, dopo la recente febbre del Superenalotto, di giocatori. Grazie all'impressionante numero di combinazioni possibili, pari a 622 milioni, e al *jackpot*, il Superenalotto è diventato il fenomeno nazionale. Milioni di italiani, si calcola i due terzi, giocano, sperano, sognano come mai prima: fanno di tutto per poter giocare il Superenalotto. E non è che l'inizio. Uno studio del Corpo della guardia di finanza attesta che il giro clandestino del gioco attiva ogni anno oltre 10 miliardi di euro, mentre gli esperti assicurano che le potenzialità di crescita del mercato italiano, soprattutto quelle relative alle scommesse sportive, siano addirittura superiori.

Con questo disegno di legge non viene messo in dubbio il diritto del gioco legale, né tantomeno delle vincite astronomiche o addirittura il ruolo dello Stato. Con il presente disegno di legge si prevede di destinare, per le vincite superiori a 520.000 euro, il 5 per cento di tale somma alla realizzazione di opere di bonifica del territorio nonché alla ricerca e alla sperimentazione scientifica.

L'esigua entità decurtata da vincite superiori a 520.000 euro di sicuro non avrà riflessi sulla dinamica delle giocate e sul numero di giocatori; se poi consideriamo che un numero molto elevato di giocatori dichiara di voler destinare una parte della vincita in opere di beneficenza altro non facciamo che ottemperare alla loro manifesta volontà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle vincite di qualsiasi natura di ammontare superiore a 520.000 euro si applica un'imposta pari al 2 per cento.

2. Il soggetto erogatore del premio di cui al comma 1, contemporaneamente al versamento della vincita, versa nelle casse dell'erario una somma pari al 5 per cento dell'ammontare complessivo della vincita stessa.

3. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 sono destinati alla bonifica dei siti contaminati e alle attività di ricerca e di sperimentazione scientifica.

